

IVA

La “difficile” gestione Iva dei buoni carburante

di **Leonardo Pietrobon**

Con l'avvento della **fatturazione elettronica** è tornata di estrema attualità la “problematica” Iva della gestione dei **buoni carburante**, con riferimento ai quali l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 8/E/2018](#), ha fornito alcune indicazioni che, tuttavia, **non risolvono**, anzi per certi aspetti, amplificano, le **problematiche inerenti alla detrazione dell'Iva sull'acquisto di carburante**.

La macro distinzione, utile per individuare il corretto trattamento Iva dei buoni carburante, è quella operata dalla già citata [circolare n. 8/E/2018](#) che, uniformandosi alle indicazioni di cui alla **Direttiva UE 1065/2016**, suddivide i buoni in:

- buoni benzina “**monouso**”;
- e buoni benzina “**multiuso**”.

I **buoni benzina “monouso”** rappresentano un titolo che consente l'acquisto di carburante in **uno specifico impianto** di distribuzione di carburante. Mentre i **buoni “multiuso”** consentono l'acquisto di carburante in **plurimi impianti di distribuzione**.

Tale distinzione rappresenta l'elemento fondamentale per individuare il corretto trattamento ai fini Iva. Infatti, la stessa Agenzia delle Entrate, con la [circolare 8/E/2018](#), ricorda che:

- se la compagnia petrolifera emette **buoni carburante** (ma anche carte ricaricabili), che consentono al cessionario di recarsi presso **uno specifico impianto** di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di carburante, si è in presenza di un **buono monouso**, per il quale la compagnia petrolifera è tenuta ad **emettere fattura elettronica già al momento della cessione del buono** o al momento della ricarica della card ricaricabile;
- se il buono o carta ricaricabile, invece, permette di rifornirsi **presso “plurimi” soggetti** - impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), o anche nel caso in cui sia consentito l'acquisto di più beni e servizi diversi dal solo carburante - **si avrà un semplice “documento di legittimazione”, la cui cessione non è soggetta ad Iva**, ex [articolo 2, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), con la conseguente **rilevanza ai fini Iva solo al momento della consegna del bene acquistato o del pagamento del servizio** mediante utilizzo del buono o della card.

Le vere **difficoltà** non si pongono con riferimento ai buoni “multiuso” che, apparentemente,

sembrano più articolati, bensì riguardano la gestione dei **buoni monouso**.

Le difficoltà a cui si fa riferimento non sono tanto rappresentate dalla **contabilizzazione** dei medesimi, che rappresentano, come già anticipato, un acquisto di carburante.

Tale “semplice” imputazione contabile, tuttavia, crea delle problematiche inerenti:

- alla corretta **detrazione dell'Iva assolta**;
- alla corretta **deducibilità del costo**.

La difficile gestione ai fini Iva si sostanzia nell'individuazione della percentuale di detraibilità dell'Iva assolta, mentre ai fini delle imposte dirette si pone una problematica legata alla quota di deduzione e alla tempistica in cui imputare la deduzione del costo.

Il primo caso si riferisce all'ipotesi in cui i buoni monouso acquistati vengano utilizzati sia per il rifornimento di **autocarri aziendali** e sia per il rifornimento di **autovetture aziendali**, ove nella prima ipotesi è ammessa la detrazione **Iva nella misura del 100%**, nel secondo caso è ammessa, invece, una **detrazione ridotta del 40%**, con la forte difficoltà nello stabilire in modo certo l'utilizzo del singolo buono per il rifornimento del primo mezzo o del secondo.

La seconda questione è caratterizzata da un duplice aspetto:

1. sulla base delle medesime argomentazioni indicate ai fini Iva, si pone la questione anche ai fini delle **imposte dirette**, ex [articolo 164 Tuir](#), ossia, per i buoni monouso, si pone la questione se il costo è riferibile ad un **autocarro**, per il quale la deduzione è ammessa nella misura del 100%, o di un **autovettura**, per la quale la deduzione è ammessa nella misura del 20% (in linea ordinaria);
2. si genera infine una problematica legata alla **tempistica di imputazione del costo**, in considerazione del fatto i buoni **monouso o il credito della card ricaricabile** potrebbe non essere **stato ancora utilizzato** al termine del periodo d'imposta precedente.

Sulla base di tali aspetti critici, si elencano, a mero titolo esemplificativo, alcune possibili soluzioni:

1. **l'acquisizione di documentazione utile al fine di ricondurre l'utilizzo del buono monouso ad un autocarro o ad un'autovettura**;
2. la sostituzione dei buoni monouso con una **fatturazione differita a fine mese** degli acquisti di carburante, evidenziando, anche in questo caso, i mezzi a cui si riferiscono i rifornimenti;
3. l'utilizzo di buoni **monouso dedicati** a specifici ed esclusivi mezzi di trasporto;
4. la sostituzione dei buoni monouso con buoni **multiuso** o la formula del **netting**.

